

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## XVII LEGISLATURA

### 202<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2014  
(Pomeridiana)

---

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,  
indi della vice presidente FEDELI

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpl; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

---

### RESOCONTO STENOGRAFICO

#### Presidenza del vice presidente CALDEROLI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,31).  
Si dia lettura del processo verbale.

*Omissis*

#### Discussione dei disegni di legge:

**(116) PALMA.** - *Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative*

**(273) ZANETTIN ed altri.** - *Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati*

**(296) BARANI.** - *Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati*

**(394) CASSON ed altri.** - *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali*

**(546) CALIENDO ed altri.** - *Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica (ore 18,30)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 116, 273, 296, 394 e 546, nel testo unificato proposto dalle Commissioni riunite.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo ai relatori, senatori Zanettin e Casson, se intendono integrarla.

**ZANETTIN, relatore.** Signora Presidente, onorevoli colleghi, la soluzione proposta è un punto di equilibrio che spero consentirà di arrivare a disciplinare la materia, colmando una lacuna dell'ordinamento.

Conosciamo tutti gli effetti nefasti di carriere politiche costruite sulle inchieste giudiziarie. Il mio pensiero va a Di Pietro, che si toglie platealmente la toga in diretta TV ed immediatamente dopo si candida in politica; a De Magistris, che assume notorietà nazionale con una inchiesta giudiziaria, nei confronti del Presidente della Regione Calabria, prosciolto definitivamente poi dalla Cassazione, che ha sconfessato del tutto l'impianto accusatorio. L'ultimo caso più eclatante è quello di Ingroia. *(Brusio. Il senatore Azzollini conversa con il vice ministro Costa).*

**PRESIDENTE.** Mi scusi, senatore Zanettin, ma chiedo un po' di attenzione, anche tra i banchi del Governo. Chiedo al senatore Azzollini se ci aiuta.

Prego, senatore Zanettin, prosegua pure.

**ZANETTIN, relatore.** Contro queste pratiche deleterie, che hanno molto danneggiato di fronte ai cittadini l'immagine della magistratura, interviene il disegno di legge oggi in esame, che ha come finalità quella di apportare significative e importanti modifiche alla vigente normativa che disciplina la materia delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati allo scopo di garantire un più completo e razionale sistema normativo, che assicuri una effettiva ed efficace applicazione dei principi di imparzialità e indipendenza della magistratura, sui quali si fonda il nostro sistema costituzionale, e garantisca la libera espressione del voto degli elettori contro il rischio di un utilizzo indebito, da parte del candidato, della titolarità dell'ufficio giudiziario ricoperto allo scopo di utilizzarlo per fini elettorali.

Il magistrato, infatti, deve non solo essere imparziale, ma anche apparire imparziale di fronte al cittadino. Da qui sorge la necessità di una nuova e più approfondita discussione, affinché la decisione di magistrati, sia ordinari che amministrativi, di ricoprire incarichi di chiara matrice politica, quali quelli di deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale, provinciale o comunale, o di rivestire incarichi di governo ai vari livelli, non determini una pericolosa commistione tra magistratura e classe politica, pregiudizievole per la stessa efficienza dell'apparato giudiziario e per il corretto funzionamento della divisione dei poteri.

Si tratta, in definitiva, di assicurare ai cittadini un sistema normativo che, ferma restando la possibilità dei magistrati di ricoprire le cariche richiamate, renda, comunque, immune l'esercizio della funzione giurisdizionale da possibili condizionamenti politici, non solo salvaguardando verso l'esterno l'immagine di indipendenza e di imparzialità della magistratura, ma soprattutto garantendo nella sostanza il rispetto di tali principi, che sono alla base della legittimazione della funzione giudiziaria in ogni ordinamento giuridico ispirato a principi democratici e liberali.

Vi è poi la necessità di garantire la genuinità della competizione elettorale, che impone di prevedere delle barriere più elevate all'ingresso nella vita politica da parte di coloro ai quali è affidata la tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini.

Alla luce di queste considerazioni, la normativa vigente, che consente ai magistrati *ex parlamentari* la possibilità di tornare a svolgere, senza limitazione alcuna, funzioni giudiziarie, appare certamente inopportuna, mentre l'assenza di una specifica disciplina di questa materia relativamente ai magistrati eletti al Parlamento europeo, ovvero che ricoprono le cariche di sindaco, Presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale, ovvero le cariche di assessore provinciale o comunale, impone un intervento legislativo.

Come già ho sottolineato, il testo uscito, pressoché all'unanimità, dalla Commissione è - a giudizio di questo relatore - un buon punto di equilibrio tra le diverse sensibilità. Si tratta di un faticoso risultato che, alla vigilia, non era scontato, considerata la delicatezza del tema.

Se approvato, questo testo di legge consentirà, dopo oltre un decennio di vani tentativi, di disciplinare finalmente la materia, ponendo regole precise ai magistrati sia in entrata che in uscita dalla magistratura. Come relatore, ne condivido l'impianto complessivo, nonostante la posizione iniziale, mia personale ed anche del Gruppo di appartenenza, fosse quella di una più rigida cesura tra magistratura e politica e che, quindi, i magistrati, cessato il mandato politico, potessero essere destinati non più a funzioni sia requirenti che giudicanti, ma soltanto all'Avvocatura dello Stato.

Il testo licenziato dalla Commissione prevede, invece, che il magistrato già eletto possa anche rientrare in magistratura con precisi limiti spazio-temporali, che comunque scoraggeranno - come l'esperienza ci insegna - molte candidature politiche.

È questa una riforma importante che oggi possiamo fare insieme con spirito autenticamente *bipartisan*.

Mi auguro di cuore che la politica non sprechi questa grande occasione per una riforma da tanto attesa. *(Applausi dei senatori Floris e Palma).*

**CASSON**, *relatore*. Signora Presidente, la relazione scritta è molto ampia. Credo, quindi, sia sufficiente fare solo alcune considerazioni. Condividendo nell'impostazione generale quanto già detto dal collega correlatore, ritengo sia importante sottolineare alcuni profili del provvedimento in esame.

Si tratta innanzitutto di una materia particolarmente delicata, e anche scivolosa, perché fa riferimento ai rapporti tra magistratura e politica e, in particolare, tra magistrati che ad un certo punto decidono di optare per l'attività politica e tutto quello che ne consegue, a livello sia di opinione pubblica che di continuazione dei rapporti tra politica e magistratura.

A queste considerazioni di carattere generale conseguono delle osservazioni rilevanti per quanto concerne, in particolare, i profili di costituzionalità delle norme che si vorrebbero inserire e il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi fondamentali previsti dalla nostra Costituzione, che hanno a che fare con una serie di ordini di fattori.

Da una parte c'è innanzitutto, e ovviamente, la persona del magistrato che, in quanto individuo e in quanto cittadino, si vede riconoscere, come ogni altro, dei diritti fondamentali, tra cui quello dell'elettorato attivo e passivo. Dall'altra parte, c'è la necessità di garantire, per la magistratura, un'immagine di obiettività, di imparzialità e di terzietà, e questo riguarda non soltanto la magistratura in quanto tale, ma proprio l'ordinamento costituzionale. Riguarda anche la nostra società, nel senso che bisogna evitare di fare confusione e di arrivare a sovrapposizioni, proprio perché i due piani rimangano separati, così come dovrebbe essere secondo quelli che sono i profili fondamentali di uno Stato costituzionale moderno.

Ci sono alcuni punti dolenti in questa normativa e in questa materia. Noi abbiamo presentato, anche come Partito Democratico, nel corso di questa e della precedente legislatura, dei disegni di legge volti a risolvere i conflitti che si possono creare e a dirimere le contestazioni che sorgono quando c'è questo cambiamento di attività.

Ricordo soltanto, anche per dare il senso dell'attività che abbiamo svolto con il collega correlatore all'interno delle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>, che sono firmatario del disegno di legge n. 394, insieme a diversi altri senatori del Partito Democratico, che tendenzialmente prevedeva che il magistrato che ad un certo punto decida di entrare in politica e di diventare parlamentare debba cessare di svolgere la propria attività passata e non debba poter tornare alla magistratura d'origine, proprio per consentire una netta separazione, al momento di una scelta di vita che deve essere diversa.

Proprio a tale proposito arrivano i punti dolenti, che sono certamente noti. Da una parte si pretende infatti - direi giustamente - una netta separazione tra attività giudiziaria e attività politica; dall'altra, può succedere che i cittadini magistrati decidano di avvalersi del proprio diritto costituzionale, come cittadini, di accedere a cariche elettive, pur conservando all'esito di tale esperienza il posto di lavoro, come sancito e garantito dall'articolo 51 della Costituzione.

Su questa materia delicata e scivolosa c'è stato un lavoro molto approfondito e certosino da parte delle due Commissioni riunite, e si è giunti alla formulazione di un testo unificato corretto, riveduto e sistemato più volte all'interno delle Commissioni stesse, alla ricerca di un equilibrio istituzionale e costituzionale, consapevoli della necessità di risolvere i problemi di origine, ma di rispettare anche i diritti costituzionali e di dare l'idea di avere trovato un equilibrio.

Ci sono delle situazioni che non sono tangibili e non possono essere modificate con legge ordinaria, ma vi sono delle sentenze della Corte costituzionale secondo cui anche i diritti relativi all'elettorato attivo e, in particolare, a quello passivo, ai sensi degli articoli 51 e 48 della Costituzione, possono essere toccati e modificati secondo razionalità e secondo quelli che la stessa Corte costituzionale definisce «limiti ragionevoli».

Come relatori e come Commissioni riunite crediamo di essere arrivati al punto di equilibrio quando abbiamo approvato il testo unificato, che, quindi sottoponiamo all'esame dell'Assemblea, pur consapevoli delle tendenze diversificate che ancora esistono, ma anche di essere ad un punto molto avanzato. Nel corso dell'esame degli emendamenti alcuni aspetti potranno certamente essere toccati e sistemati, ma crediamo che l'impianto sostanziale che è stato approvato, proprio perché - lo ripeto ancora una volta - è frutto di equilibrio, dovrebbe essere garantito anche dal voto dell'Assemblea.

Omissis

**Ripresa della discussione del disegno di legge  
n. 116-273-296-394-546 (ore 18,42)**

**CRIMI** (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signora Presidente, intervengo in un'ottica collaborativa, perché non c'è assolutamente alcun pregiudizio, visto che questo provvedimento ci vede tendenzialmente favorevoli e saremmo anche disposti a votarlo. Chiediamo però informalmente una sospensione temporanea della trattazione del provvedimento in esame, al fine di acquisire dal Governo, ovvero dal Ministero della giustizia, informazioni in merito all'impatto dell'articolo 13 sui procedimenti attualmente in corso. Tale articolo, infatti, introduce nel codice di procedura penale la possibilità di ricusare i magistrati che, nei dieci anni precedenti, abbiano svolto attività politica, anche solo se candidati, qualora una delle parti o l'imputato siano stati a loro volta politici candidati. Questa norma può portare ad una tutela, qualora il giudice sia vicino ad una delle parti in causa e, dunque, l'altra parte può chiederne l'applicazione.

Avanziamo questa richiesta perché è importante per noi capire se la norma in questione non presenti qualche obiettivo mirato in un procedimento attualmente in corso, e lo diciamo veramente con spirito collaborativo, non polemico, perché questo è quanto ci preoccupa. Giusto per fugare ogni dubbio, non mi riferisco a procedimenti con imputati eccellenti che hanno i riflettori puntati, per i quali evidentemente sarebbe già venuta fuori un'eventuale situazione di questo tipo. Mi riferisco, invece, ai tanti altri procedimenti in corso che riguardano politici, perché - diciamolo - riguarderebbero effettivamente figure politiche o ex figure politiche, che hanno quindi anche un impatto non irrilevante sui cittadini.

Invitiamo pertanto l'Aula o la Presidenza, se fosse possibile, di pronunciarsi sulla possibilità di un rinvio, chiedendo al Governo ed al Ministero competente di fornirci questa informazione e di farci sapere se sia o meno acquisibile. Chiedo anche ai relatori un parere sulla questione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CASSON, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, *relatore*. Signora Presidente, poiché la situazione ci era già stata prospettata in giornata, abbiamo individuato una soluzione: la formulazione dell'articolo 13 prevede le conseguenze citate per chi nei dieci anni precedenti abbia partecipato ad una consultazione elettorale. Ora, questa impostazione sembra andare in effetti troppo all'indietro nel tempo, per cui con il collega relatore si era detto di proporre di ridurla a cinque anni, periodo che ha un senso logico ed una sua razionalità. In attesa quindi di poter cominciare la discussione generale, si era proposto di non svolgere certo le repliche - tanto meno di votare - stasera, ma di farle a partire da domani, preannunciando però fin d'ora la possibilità di abbassare il limite da dieci a cinque anni. Nel frattempo, se dal Governo o da altre forze politiche dovessero pervenire indicazioni come quelle rappresentate dal senatore Crimi, sarà ovviamente nostra cura valutare la situazione che si verrà a creare.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, abbiamo presentato solo un emendamento soppressivo, perché ci siamo molto incuriositi del fatto che l'articolo 13 non fosse in coerenza con il resto dell'articolato: come vedremo poi nel merito, per la misura da considerare si fa sempre riferimento ai cinque anni precedenti, mentre all'improvviso, laddove si entra nel dettaglio, riscrivendo tutte le norme che riguardano l'astensione e la ricusazione, si usa la misura di dieci anni.

L'impatto dev'essere - a mio avviso - verificato. Al di là del fatto che lo modifichiamo e che c'è una proposta dei relatori, su cui ovviamente ragioneremo, per rimettere il tutto linea, questa vicenda ci risulta non molto chiara, con particolare riferimento alla *ratio* che ha ispirato la scelta del termine di dieci anni. Signora Presidente, vorrei fare un esempio: se uno che studia all'università è eletto consigliere comunale in un paese piccolo o medio, poi si laurea - cosa normalissima - e fa il concorso in magistratura, a quel punto qualcuno potrebbe utilizzare quella carica per alterare il principio del giudice naturale.

Ora, onestamente, qualche chiarimento lo vorremmo, e non soltanto dai relatori - ovviamente ritorneremo sul punto anche domani, quando entreremo nel merito degli emendamenti - ma anche dal Governo, che ritengo dovrebbe fare una ricognizione sull'impatto di una norma come questa, che può essere applicata immediatamente in una serie di processi. Sarebbe bene che l'Aula potesse averne conoscenza.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, possiamo considerare acquisita la cosa?

**CRIMI (M5S).** Signora Presidente, apprezziamo sicuramente la proposta del relatore, perché la riduzione del limite a cinque anni mi sembra renda omogenea la materia, e anche la sua formalizzazione ci soddisfa.

Tuttavia, la richiesta che abbiamo avanzato, cui fa eco ovviamente quella della senatrice De Petris, è relativa alla verifica dell'effettivo impatto della norma. Infatti, ci giunge notizia, da ricerche svolte su Google, che effettivamente qualche caso, forse anche qualche processo eccellente, potrebbe venir fuori. Non cito i singoli nomi, ma - a nostro avviso - la questione dovrebbe essere affrontata affinché il Governo e il Ministero della giustizia confermino con certezza se questi casi sussistano o meno.

Non chiediamo una sospensione per un mese - non stiamo parlando di questo - ma un rinvio eventuale alla settimana prossima, a martedì, o alla prima seduta possibile. Stiamo chiedendo che nel frattempo il Governo e il Ministero ci rassicurino, se del caso anche dopo la discussione generale e secondo le procedure regolamentari che possono essere adottate. Per noi è essenziale saperlo prima di procedere al voto degli emendamenti, visto che un emendamento soppressivo potrebbe essere giudicato favorevolmente o negativamente in funzione dell'informazione richiesta.

Rinnoviamo, quindi, l'invito. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

**BARANI (GAL).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BARANI (GAL).** Signora Presidente, mi inserisco in questo dibattito perché non riesco a capire chi sia il giudice naturale: me lo dovete spiegare. Se in un tribunale, in cui operano decine di giudici, ce n'è uno che fa parte di una forza politica avversa a quella del giudicato, perché l'imputato non deve avere la possibilità di essere giudicato da un giudice sicuramente terzo, indipendente? Questo è il principio del garantismo. Se è necessario, prevediamo non dieci, ma anche vent'anni: cosa ci interessa sapere quanti sono i consiglieri comunali che poi sono andati a fare i giudici? Non è possibile che il Ministero riesca a rispondere, perché nella norma c'è scritto a livello «sia nazionale che locale».

È il principio: io devo essere giudicato da uno che politicamente e culturalmente non mi sia avverso. È una questione di diritto, di garanzia. Vedo che è difficile staccarsi dal DNA di giustizialismo sommario, ma il garantismo è questo.

I Padri costituenti, quando hanno separato le funzioni e hanno previsto tutte le garanzie negli articoli della Costituzione, ci volevano assicurare proprio questo. Non si tratta di non svolgere il processo o di estinguere il reato: ci sarà un altro giudice a giudicare. Per questo non riesco a capire perché dobbiamo bloccarci. Credo, invece, che dobbiamo andare avanti.

Se, poi, gli anni sono cinque, dieci, uno o venti non ha importanza. È importante che non si parli di giudice naturale obbligatorio: il giudice deve essere terzo per natura e non ci devono essere sospetti. È per questo che riteniamo che la proposta legislativa al nostro esame sia ovviamente quella giusta per proseguire i nostri lavori.

**PRESIDENTE.** Poiché il senatore Crimi ha proposto una questione sospensiva, in base all'articolo 93 del nostro Regolamento, nella relativa discussione potrà intervenire un rappresentante per Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti.

**FALANGA (FI-PdL XVII).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, sotto il profilo regolamentare non ho compreso la ragione per la quale il rappresentante del Movimento 5 Stelle ha chiesto il rinvio della trattazione di questo tema. O meglio, quella che è stata rappresentata, per la verità, è una ragione che giammai dovrebbe pronunciarsi in un'Aula del Senato. Noi, infatti, legiferiamo sulla base dei nostri convincimenti culturali e dei nostri principi di equità e di saggezza. Giammai legiferiamo perché Tizio o Caio o Sempronio, sottoposti ad un determinato procedimento penale, possano avvalersi o meno di questa norma.

Cosa significa chiedere di avere rassicurazioni dal Governo? Se è avanzata una richiesta di ricasazione di un determinato giudice che sta celebrando un processo, la decisione sulle ragioni e sulla fondatezza della ricasazione stessa è affidata ad organo giurisdizionale diverso dal giudice che tratta il processo - lo sappiamo - e giammai al Governo. Come potrà mai il Governo rassicurare in qualche modo - mi chiedo in che modo possa farlo - il senatore Crimi o chi muove comunque una richiesta di tal genere?

Peraltro, dal momento che si sta per aprire la fase della discussione generale di questo provvedimento, ci sono gli emendamenti che sono stati presentati, al di là dei quali - a parte la diversa posizione del relatore - non mi pare che ci possano essere ulteriori interventi sul provvedimento.

Se poi dobbiamo aspettare che il Movimento 5 Stelle giunga ad una propria personale decisione circa il fatto di votare a favore o contro il provvedimento, a me pare che la proposta di sospensiva, anche sotto questo profilo, sia del tutto fuori luogo e non possa essere da noi assolutamente condivisa.

LUMIA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signora Presidente, mi consenta solo poche battute.

Non intendiamo scartare *a priori* il tema posto dal senatore Crimi: è una questione seria che possiamo, però, affrontare nel corso dell'esame del provvedimento. Abbiamo previsto una disciplina organica, che è stata ben meditata nel corso dei lavori delle Commissioni giustizia e affari costituzionali.

Per quanto riguarda l'articolo 13 e, in particolare, il riferimento a chi ha partecipato come magistrato, nei dieci anni precedenti, ad una delle consultazioni indicate nell'articolo, siamo pronti a discuterne nel corso dei lavori d'Aula, che servono proprio a confrontarci, a valutare e a ponderare.

Il relatore, senatore Casson, ha già dato la sua piena disponibilità in tal senso. Peraltro, nello scambio e nel confronto intervenuto tra i Gruppi, è emersa la piena disponibilità a presentare un emendamento che possa rivedere il termine dei dieci anni al quale si è fatto riferimento e che, ad una lettura attenta, appare eccessivamente lungo. Questo va fatto però - lo ripeto - attraverso il confronto parlamentare e con il contributo del Governo.

Credo quindi che il programma dei lavori che ci siamo dati vada rispettato e si possa dunque avviare la discussione generale del provvedimento, in modo tale che la questione che è stata sollevata possa essere approfondita e possa trovare una seria risposta nelle prossime ore. Ci tengo a dire che, nel Gruppo parlamentare del Partito Democratico, non c'è alcuna intenzione di mettere in crisi processi e di bloccare delle attività processuali in corso; piuttosto, c'è l'idea di produrre una norma di sistema, una norma di garanzia libera da qualunque riferimento specifico.

Siamo dunque pronti - lo ripeto - a fare questo lavoro emendativo, ma riteniamo che questo debba essere fatto nel corso dei lavori parlamentari, secondo il programma che ci siamo già dati.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dal senatore Crimi.

**Non è approvata.**

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

CASSON, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, *relatore*. Signora Presidente, vista la delicatezza del tema e anche per fugare i dubbi, dopo avere parlato con il collega relatore, pensiamo che il problema potrebbe essere superato con una norma transitoria che fa entrare in vigore le norme sull'astensione dal momento dell'entrata in vigore della legge. In questo modo il problema verrebbe risolto, soprattutto - lo ribadisco - per fugare i dubbi che potrebbero nascere a livello comunicativo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, colleghi senatori, la materia dell'ineleggibilità dei magistrati è attualmente regolata dal testo unico del 30 marzo del 1957, n. 361, per quanto attiene all'elezione dei deputati e dei senatori. Con tale norma si prevede che i magistrati sono ineleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici in cui hanno svolto la funzione nei sei mesi antecedenti al voto. È anche previsto che i magistrati che cessano dal mandato o che non sono stati eletti non possono svolgere funzioni per un periodo di cinque anni nelle circoscrizioni in cui sono stati candidati.

Il regime dell'ineleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative (provinciali, comunali e circoscrizionali) è contenuto nell'articolo 60, comma 1, n. 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con tale norma si prevede che non sono eleggibili a sindaco, a Presidente della Provincia, a consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, i magistrati che svolgono le funzioni di addetti agli uffici nell'ambito della Corte d'appello, dei TAR e i giudici di pace dei luoghi in cui non si sono svolte le elezioni.

Resta infine un'altra normativa, quella contenuta nella legge n. 165 del 2004, che regola invece l'elezione dei magistrati nei consigli regionali, che non prende assolutamente in considerazione alcuna la posizione del magistrato.

Come vedete, l'attuale assetto è confuso, ed è rimasto invariato da oltre cinquant'anni. Oggi è giunto il momento di intervenire, anche sulla base di varie considerazioni. Innanzitutto, è mutato il modo di interpretare il ruolo del magistrato, il quale è sempre più protagonista mediatico e alla ricerca del personale consenso. Oggi si è acuito moltissimo il contrasto tra la magistratura e la politica, coinvolte ormai in un conflitto ventennale, scandito dai *mass media* e dai richiami, sempre più ignorati, del Capo dello Stato al rispetto reciproco e alla leale collaborazione. Quindi, come dicevo, è giunto il momento di introdurre dei correttivi.

Collegli, chi ricorda che Cesare Terranova, vittima della giustizia della mafia, fu a suo tempo deputato? E qual è la distanza tra quella imponente figura di Cesare Terranova e quella di un magistrato come Di Pietro, passato dalle aule del tribunale a *leader* ovvero capopopolo di un partito politico? Od anche, quale distanza con il dottor Ingroia che, bocciato dagli elettori, non ha trovato nemmeno la forza morale di dimettersi, lasciandosi decadere dal servizio?

Vi è quindi l'esigenza di ridare alla figura del magistrato autorevolezza e prestigio e, a tal fine, bisogna tenere conto che il giudice - come diceva anche il relatore Zanettin - prima di essere imparziale, deve apparire tale.

Vedete, colleghi, nel pensiero moderno, infatti, l'esistente è stato ridotto alla serie di apparizioni che lo manifestano. L'essere di un esistente è precisamente ciò che appare. È chiaro che, se un magistrato ha operato per anni in un determinato territorio, è inverosimile che egli possa, dopo solo sei mesi, rivolgersi agli elettori di quel territorio. L'effetto del suo ruolo non svanisce, agli occhi dell'opinione pubblica, nel termine di appena sei mesi.

Vi è poi - come dicevo - l'esigenza di una sistemazione omogenea. Attualmente vi sono - come ho ricordato - tre norme che regolamentano in maniera differente le elezioni al Senato, alla Camera, alla Regione, alle Province, ai Comuni e agli enti locali. Quindi, con la norma che oggi esaminiamo quanto meno creiamo un assetto sistematico che regola, in via complessiva e unitaria, tutte le elezioni che si svolgono nel nostro Paese.

Vi è poi il problema del periodo successivo alla cessazione della carica, regolato dall'articolo 6. La norma in esame prevede che, per i cinque anni successivi alla scadenza del mandato, il magistrato non possa assumere incarichi di giudice nell'ambito del territorio in cui era stato eletto. Nel momento in cui il magistrato scende nell'agone politico - colleghi - diviene parte e, a ragione o a torto, non incarna più l'idea che il giudice sia considerato - e deve essere considerato - *super partes*. La scelta, dunque, non è reversibile. Vi sono stati, per la verità, dei magistrati che, condividendo questo principio, hanno ritenuto di dimettersi dalla funzione di giudici, ritenendo,

appunto probabilmente che la loro appartenenza ad una parte politica li ponesse nella condizione di non apparire più *super partes*. Sono pochi, e in quest'Aula ce n'è qualcuno che - a mio avviso - rappresenta un esempio di coerenza e di rettitudine, come il senatore Nitto Palma, che si è dimesso dalla carica e dalla funzione di magistrato. Ve n'è anche qualcun altro, per la verità, che siede negli scranni più alti del Senato, ma la situazione è un po' diversa, essendo già ai limiti dell'età pensionabile. Così facendo, chi ha fatto questa scelta ha manifestato doti non comuni di coerenza personale ed attitudine all'esempio. Ma ahimè, come ho già detto, - sono davvero molto, ma molto pochi.

La scelta più giusta quindi, a mio avviso, resta quella suggerita per far svanire e far scemare l'idea secondo la quale il signore che mi sta giudicando non è al di sopra delle parti e non è indipendente ed autonomo nell'esprimere il suo giudizio sulle mie eventuali responsabilità e sulla mia condotta. Ebbene, la soluzione preferibile è che un magistrato che è stato impegnato in politica non svolga più, dopo essere sceso nell'agone ed aver assunto la veste di parte, il ruolo di magistrato. In questo Senato e in tutti gli altri consessi elettivi della politica, quando se ne fa parte, che piaccia o che non piaccia, comunque si diviene parte. Ma un giudice non può esser parte, per definizione, per tradizione, per cultura, per storia: deve essere *super partes*.

Allora, la scelta più giusta è proprio quella suggerita dall'emendamento del senatore Nitto Palma: prevedere, non in via alternativa ad altre soluzioni, ma in via esclusiva, che il giudice che è sceso nell'agone politico, quando cessa il mandato, venga ad essere impegnato nei ruoli dell'Avvocatura, che per sua definizione resta una parte (sia pure pubblica, ma pur sempre una parte). Mi auguro che questo suggerimento, tradotto in un emendamento del senatore Palma, venga accolto dall'intero Senato, perché si tratta di un emendamento e di una scelta ragionevole, che libera tutti noi e il nostro Paese da questo immaginario collettivo secondo cui la nostra magistratura - l'autorevole nostra magistratura - non è quella magistratura che merita uno Stato di diritto come il nostro.

PRESIDENTE. Per favore concluda, senatore Falanga.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Vedete, sul provvedimento nel suo insieme io sono favorevole. Io penso - e concludo - che, quando un uomo è stanco di essere bilancia e diviene peso, è molto difficile che possa convincere alcuno che possa ritornare bilancia.

Ecco, per queste ragioni, invito tutti voi a fare una seria riflessione sull'emendamento che prevede appunto la possibilità, per i giudici che sono stati impegnati in politica, di entrare nei ruoli dell'Avvocatura e di non svolgere ulteriormente la carriera di magistrati. (*Applausi dei senatori Rizzotti e Buemi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (*M5S*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, avere idee politiche e poterle esprimere come cittadini è un sacrosanto diritto di ciascuno, giudici compresi. Perché mai un magistrato non dovrebbe possedere i diritti costituzionalmente garantiti? In un Paese normale i diritti civili si tolgono ai pregiudicati, non ai magistrati. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

E non deve sorprendere se vi sono diversi magistrati in Italia che vogliono fare politica, perché negli ultimi vent'anni la giustizia civile e penale è stata letteralmente sfasciata nel nostro Paese. È quindi più che comprensibile la frustrazione di molti magistrati, che decidono di far politica per dare il proprio contributo a cambiare questo stato delle cose e per porre rimedio ad insipienze e malafede di tanti politici, che ogni volta che hanno messo mano ad una riforma della giustizia, in particolare negli ultimi vent'anni, lo hanno fatto nell'interesse di chi aveva a cuore di affossare la giustizia nel nostro Paese.

È ovvio e naturale che possano esistere giudici di cultura diversa, progressista o liberale, conservatrice, ma anche cattolica o laica. Un conto infatti è l'aver delle idee politiche, un altro è iscriversi ad un partito, mettersi a disposizione di un partito o di un politico o candidarsi per ricoprire una carica pubblica elettiva. Un giudice subalterno alla politica e ai politici non sarebbe soltanto un giudice politicizzato, ma sarebbe sicuramente un giudice non imparziale.

La Costituzione assicura precisi diritti, ma impone anche precisi doveri che consentono l'imposizione di limiti in termini di incompatibilità nell'elettorato passivo e di ricollocamento in ruolo del magistrato eventualmente eletto. Piero Calamandrei diceva che quando per la porta della magistratura entra la politica, la giustizia esce dalla finestra. È come dire che i giudici, oltre che essere imparziali, devono anche apparire imparziali. Sono d'accordo.



D'altra parte, lo stesso Consiglio superiore della magistratura invita il legislatore a porre delle regole alle candidature dei magistrati, sia alle elezioni politiche che amministrative. La proposta del CSM è quella di rendere sempre obbligatorio il collocamento in aspettativa del magistrato. In tal modo risulterebbero garantiti al contempo «il legittimo esercizio dei diritti di partecipazione politica assicurati dall'articolo 51 della Costituzione» e «la tutela dell'imparzialità e dell'indipendenza della magistratura».

Secondo l'Associazione nazionale magistrati (ANM) «sarebbe un errore rinunciare alla presenza di magistrati nelle istituzioni rappresentative, in particolare nelle Assemblee legislative». È tuttavia necessario anche «fissare regole rigorose finalizzate ad evitare commistioni improprie tra la funzione giudiziaria e l'impegno politico». Anche la Giunta esecutiva centrale dell'ANM insiste sulla necessità di una «seria riflessione sulle modalità di accesso del magistrato alla vita politica e amministrativa e sul rientro in servizio di coloro che abbiano svolto un mandato elettorale» sottolineando che «il tema della credibilità della magistratura non può essere disgiunto da quello dell'inopportunità della partecipazione alla vita politica dei magistrati nei luoghi dove abbiano esercitato la giurisdizione, per evitare il rischio di indebite strumentalizzazioni dell'attività svolta». Si considera che la sintesi rappresentata da questo disegno di legge non è e non deve intendersi come una stretta sulle candidature dei magistrati in politica, ma al contrario.

Il testo unificato in discussione deve essere inteso come una regolamentazione che, mettendo dei precisi paletti, consenta a qualunque magistrato di candidarsi nel rispetto dei principi sacrosanti di autonomia ed indipendenza della magistratura e nella consapevolezza di seguire un percorso regolato da una norma che, da una parte, ne determina e disciplina puntualmente le procedure e, dall'altra, sottolinea la legittimità di una scelta che è costituzionalmente garantita.

Mi limito a fare una sola considerazione finale e a segnalare, come già fatto dai colleghi che mi hanno preceduto, l'articolo 13 o, meglio, l'inopportunità di prevedere la possibilità di riconsiliazione del giudice in presenza della partecipazione a consultazioni elettorali, concomitante a quella di una delle parti addirittura nei dieci anni precedenti. Come più volte richiamato poc'anzi questa fattispecie appare incoerente con il resto della norma e potenzialmente in grado di causare l'annullamento per prescrizione di numerosissimi processi e auspichiamo una necessaria e opportuna modifica. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Alberti Casellati. Ne ha facoltà.

**ALBERTI CASELLATI (FI-PdL XVII)**. Signora Presidente, signori senatori, questo disegno di legge va a sanare una situazione per troppi anni sottovalutata dal legislatore. Avere delle regole certe per la candidabilità, l'eleggibilità e il ricollocamento dei magistrati in occasione degli appuntamenti elettorali è infatti una precondizione per la democraticità del sistema. Lo dimostrano, in maniera inequivocabile, i tentativi fatti in tutte le ultime legislature. Ogni volta, però, è sempre mancato quell'ultimo passaggio parlamentare in grado di trasformare delle buone intenzioni, spesso condivise dalla gran parte delle forze politiche, in legge dello Stato.

Per questo ritengo che il lavoro fatto in Commissione, in particolare in trattazione congiunta nelle Commissioni giustizia e affari costituzionali, ripartendo dai testi che negli scorsi anni avevano già interessato gli organismi parlamentari, sia stato complessivamente buono. Questo lavoro dimostra, ancora una volta, come le esperienze, le intelligenze e le professionalità presenti in quest'Aula possano dare un'importante contributo alle esigenze normative del Paese. In particolare desidero esprimere apprezzamento per il lavoro svolto da parte dei relatori, senatori Casson e Zanettin, e dai firmatari dei disegni di legge poi confluiti in questo testo unificato, a partire dal presidente della Commissione giustizia Nitto Palma e dal senatore Caliendo. È evidente che quando sono in discussione elementi fondamentali per l'equilibrio del sistema, come i meccanismi che regolano la divisione tra i poteri, esecutivo, legislativo e giudiziario, entrano in gioco sensibilità e culture differenti. L'impegno di tutti è quindi stato quello di garantire la possibilità per i cittadini di avere la massima fiducia nelle istituzioni senza però produrre misure punitive per i magistrati, in linea con quanto disposto dall'articolo 51 della Costituzione.

Un diritto costituzionale che deve però essere coniugato con il fondamentale diritto di ogni cittadino di poter avere una giustizia terza e, allo stesso tempo, di percepirla come tale.

È chiaro che la professionalità e la deontologia dei magistrati hanno in passato supplito a questa mancata regolamentazione normativa, ma è indubbio che eventuali trascorsi politici dei magistrati, siano essi inquirenti o giudicanti, possono generare tra la collettività dubbi su possibili condizionamenti.

Il magistrato, in linea con il nostro ordinamento, non deve solo essere imparziale, ma apparire tale.

Ritengo pertanto che le misure introdotte da questo disegno di legge siano ispirate al buon senso ed abbiano previsto quei correttivi indispensabili per evitare le troppe distorsioni alle quali abbiamo assistito in questi anni.

Trovo quindi opportuna l'incandidabilità alle elezioni politiche ed europee per il magistrato che nei cinque anni precedenti ha prestato servizio presso sedi o uffici giudiziari con competenze nel territorio regionale ricompreso nella circoscrizione elettorale. Stesso limite, sostanzialmente, per le elezioni amministrative, ambito nel quale tuttora vediamo casi di magistrati eletti o chiamati a ricoprire incarichi nello stesso territorio in cui fino a un minuto prima di assumere il nuovo ruolo aveva avuto competenze giudiziarie.

Limiti che valgono per tutti i magistrati (ordinari, contabili, amministrativi e militari) e ai quali si accompagna l'obbligo della messa in aspettativa per l'assunzione di incarichi di Governo.

Su questo vorrei aggiungere una riflessione che attiene proprio alla differenza che c'è tra un sindaco o tra qualunque altro ruolo amministrativo e il ruolo dei magistrati. Questi, nell'esercizio delle proprie funzioni, possono trovarsi non solo ad indagare o a giudicare su rappresentanti istituzionali, ma anche venire a conoscenza di atti, giudizi o dinamiche che poi, in un eventuale agone politico, potrebbero finire con l'essere strumentalizzati o manipolati in tutte le direzioni possibili.

Anche per il ricollocamento del magistrato candidato e non eletto, o eletto al Parlamento nazionale o europeo, ovvero eletto negli enti locali, il limite introdotto dei cinque anni per la collocazione di competenza e dell'analogo limite per l'assunzione di incarichi direttivi va nella giusta direzione di impedire che si creino situazioni di inopportunità se non addirittura di disagio ambientale.

Per quanto riguarda invece il limite dei due anni per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi, avrebbe potuto essere forse più razionalmente esteso sempre a cinque anni, ma è comunque un buon passo in avanti, così come la possibilità di riassegnare il magistrato nei ruoli autonomi dell'avvocatura dello Stato e del Ministero della giustizia.

Il giudizio su questo provvedimento deve comunque essere complessivo ed è innegabile che disciplinare una materia così delicata ed importante è il segno di una ritrovata consapevolezza del proprio ruolo da parte delle forze politiche.

In particolare, vorrei sottolineare il ruolo assolutamente rilevante del Gruppo Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura nel produrre un testo condiviso ed incisivo sin dall'iniziale analisi comparativa dei vari disegni di legge presentati in materia, fino al miglioramento del testo unificato con i correttivi che ci hanno consegnato l'equilibrato provvedimento in discussione oggi.

Trattandosi di materia elettorale è chiaro che si tratta di un passaggio propedeutico per la riforma elettorale attualmente in discussione alla Camera dei deputati e per le riforme costituzionali sulle quali saremo impegnati nei prossimi mesi.

Questo disegno di legge può quindi essere preso come spunto positivo sulla strada della collaborazione tra maggioranza e opposizione per rinnovare il nostro sistema normativo e modernizzare il Paese. Un auspicio affinché il nostro Paese abbia a breve leggi elettorali sempre più efficaci, efficienti ed in linea con le aspettative dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

**BARANI (GAL).** Signora Presidente, vorrei anzitutto rivolgere gli auguri al signor Vice Ministro, che è oggi al suo esordio in quest'Aula.

Colleghi, su questo testo unificato approvato dalle Commissioni riunite che ha messo insieme diversi disegni di legge, fra i quali anche l'Atto Senato n. 296, presentato dal sottoscritto, ero arrivato oggi in quest'Aula con uno spirito felice, fin quando non ho ascoltato che la strada della democrazia e del garantismo è ancora tortuosa e difficile. Si parla della necessità, conformemente all'articolo 51 della Costituzione, come ricordato dal senatore Cappelletti, che anche i giudici abbiano la possibilità, come è giusto, di candidarsi. C'è però anche la necessità assoluta che un individuo debba essere giudicato da un giudice terzo che non abbia idee politiche avverse alle sue o che abbia partecipato addirittura ad una competizione elettorale in antitesi a chi viene giudicato. C'è, infatti, anche l'articolo 108 della Costituzione che stabilisce che il giudice deve essere davvero indipendente e terzo.

Se il legislatore si mette a fare leggi pensando a chi ne dovrà usufruire, se ne dovrà usufruire più un tipo o un altro, andando a vedere chi effettivamente ne avrà giovamento, significa che la legge viene viziata da preconcetti ideologici: non è più nell'interesse di tutti i cittadini, uguali di fronte alle leggi e di fronte alla nostra Costituzione. Con grandi sacrifici i Padri costituenti, compreso Calamandrei, non avrebbero mai fatto una cosa come quella che stiamo facendo noi oggi,

chiedendo addirittura chi ne usufruirà o pensando, ad esempio, che l'articolo 13, di garanzia per un imputato, debba essere preso in considerazione come qualcosa di mostruoso.

Certo, dobbiamo avere tutti uguali diritti. Allora, spiegatemi perché tutti i lavoratori italiani hanno una responsabilità civile e rispondono degli errori che fanno e c'è una categoria che invece non ne risponde nonostante quello che il popolo sovrano, con una percentuale superiore all'80 per cento dei votanti, ha affermato partecipando ad un *referendum* sulla responsabilità civile dei giudici.

Tutti i lavoratori italiani sono soggetti a visite di idoneità psico-attitudinali; c'è però una categoria che non viene mai visitata e può avere tutte le turbe del mondo. Vi ricordo che ci hanno messo tre anni a rimuovere un giudice che emetteva sentenze non in nome del popolo italiano, ma in nome di Dio.

Bisogna, quindi, stare molto attenti a quello che si dice e, soprattutto, quando si legifera in nome e per conto del popolo, dobbiamo avere a mente gli sforzi compiuti dai nostri padri costituenti nel darci una Costituzione che, se applicata seriamente e serenamente, è molto garantista.

Da molto tempo, tra le forze politiche e nell'opinione pubblica, è fortemente avvertita l'esigenza di colmare le lacune di una normativa che non appare in grado di garantire adeguatamente i principi costituzionali dell'imparzialità e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario da possibili e pericolose commistioni con il potere legislativo, al fine di tutelare la corretta separazione dei poteri dello Stato.

Se è vero - come è vero - che è costituzionalmente garantito il diritto alla partecipazione alle cariche elettive, risulta tuttavia indispensabile individuare le cause che escludono l'eleggibilità di alcuni titolari di funzioni pubbliche che, per loro natura, potrebbero esercitare un'indebita influenza o pressione sul corpo elettorale. In particolare, dovrebbe escludersi l'eleggibilità di coloro ai quali è demandata la tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini, così da scongiurare, da un lato, il pericolo di un utilizzo strumentale da parte del candidato della titolarità dell'ufficio giudiziario ricoperto, allo scopo di influenzare a proprio vantaggio gli elettori, e da rendere, dall'altro lato, l'esercizio della giustizia immune da qualsiasi condizionamento politico, atteso che il magistrato deve dare garanzia di assoluta imparzialità e terzietà, deve essere e apparire *super partes*.

Al fine di impedire l'esercizio di qualsiasi *captatio benevolentiae* sugli elettori, assicurando la genuinità e la libera espressione del voto, e di evitare qualsiasi interferenza tra il potere legislativo e quello giudiziario (una sorta di conflitto di interessi, che vedrebbe il magistrato creare la norma giuridica e successivamente applicarla e interpretarla), si dovrebbe prevedere opportunamente che non possano candidarsi alla carica parlamentare coloro che fino a poco prima abbiano potuto godere della notorietà e del consenso derivanti dalla funzione giudiziaria esercitata e che, del pari, non possano tornare a svolgere le funzioni giudiziarie i magistrati che abbiano espletato il mandato parlamentare.

L'adozione di una disciplina più restrittiva della partecipazione dei magistrati alle elezioni politiche era stata già invocata dallo stesso Consiglio superiore della magistratura (CSM) in una risoluzione del 18 marzo 1996. In essa, preso atto delle richieste di collocamento in aspettativa formulate da molti magistrati e rilevato che tale situazione poteva determinare lesioni all'immagine di imparzialità e terzietà della funzione giudiziaria, lo stesso CSM riteneva opportuno individuare «un adeguato bilanciamento tra il diritto costituzionalmente garantito allo svolgimento delle funzioni elettive e i valori costituzionali attinenti alla speciale posizione dei magistrati e all'esigenza che essi siano ed appaiano imparziali», invitando Parlamento e Governo ad assumere le opportune iniziative per una nuova disciplina legislativa.

Numerosi sono stati i progetti di legge presentati nelle passate legislature in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati fino all'entrata in vigore della legge 3 febbraio 1997, n. 13, recante modifica all'articolo 8 del testo unico (come noto e come i relatori hanno ben espresso ed illustrato).

Quindi, con il disegno di legge approvato dalle Commissioni riunite, ora in discussione, si prevede un periodo di cinque anni, sia antecedente che successivo alla data di accettazione della candidatura.

Quindi, nel disegno di legge approvato dalle Commissioni riunite, ora in discussione, sia anteriormente che posteriormente, si prevedono i cinque anni. Credo che provvedimento in esame, pertanto, oggi cerca di mettere in piedi una disciplina più armonica e maggiormente congrua per quanto attiene ai casi di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati. Esso, infatti, interviene per regolamentare anche la candidabilità dei magistrati in servizio presso le magistrature superiori. Vincoli più stringenti sono introdotti anche per quanto attiene all'aspettativa propedeutica alla candidatura, che deve essere chiesta almeno sei mesi prima della scadenza della legislatura; comunque, non ci si può candidare in zone dove nei cinque anni precedenti (attualmente sei mesi) si è esercitata la propria funzione giurisdizionale.

Il presente provvedimento dispone anche che i magistrati candidati, eletti o meno, al termine dell'esperienza in seno all'organo legislativo vengano ricollocati presso organi collegiali e non monocratici, senza poter ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un certo lasso di tempo.

**PRESIDENTE.** A questo punto, considerati i numerosi interventi di fine seduta, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*Omissis*

La seduta è tolta (*ore 19,54*).

